



COMUNE DI MATERA SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Al Sig. Sindaco

Al Sig. Presidente del Consiglio

Al Sig. Segretario Generale

SEDE

OGGETTO: Risposta all'Interrogazione Consiliare con risposta scritta e orale, presentata dal Consigliere Domenico Bennardi ad oggetto *"Applicazione delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli interventi edilizi"*

Con riferimento all'interrogazione richiamata in oggetto agli atti del Comune prot. n.51264 del 27.05.2026 si relaziona quanto segue.

Si ritiene opportuno chiarire preliminarmente un punto tecnico-giuridico onde evitare errori di sovrapposizione di due piani normativi distinti:

- per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche su immobili sottoposti a tutela (ex D.Lgs. n. 42/2004), l'art. 4 della L. 13/1989 (oggi confluito nell'art. 82 del D.P.R. 380/2001) prevede una procedura derogatoria speciale: il diniego dell'autorità preposta alla tutela può fondarsi solo su un serio e comprovato pregiudizio al bene tutelato, con obbligo di indicare soluzioni alternative che consentano comunque l'accessibilità;
- ove vi siano anche vincoli urbanistici comunali (previsioni del Regolamento Urbanistico/NTA relative alla classificazione di zona), ci si trova di fronte ad una disciplina autonoma dell'Ente, non sovrapponibile automaticamente al regime derogatorio della L. 13/1989.

Il Servizio Urbanistica, quando chiamato a valutare richieste di interventi edilizi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche su immobili esistenti, si attiene pedissequamente alle norme generali e particolari vigenti. Senza entrare nel merito della specifica situazione cui l'interrogazione fa riferimento, tutti gli interventi edilizi richiesti e finalizzati a rimuovere barriere architettoniche su immobili esistenti vengono autorizzati salvo non vi siano norme cogenti che ne impediscano la realizzazione.

Con riferimento agli orientamenti giurisprudenziali sulla materia di particolare interesse è la sentenza C.d.S., Sez. VI, 2/07-3/08/2020, n. 4898 che riguarda proprio una deroga alla disciplina urbanistica comunale per opere di eliminazione barriere architettoniche. Come rilevabile, il Consiglio di Stato ha precisato che la deroga urbanistica non è automatica ma richiede un procedimento specifico (permesso di costruire in deroga ex art. 14 D.P.R. 380/2001, con delibera consiliare che compari l'interesse pubblico tutelato dallo strumento urbanistico e l'interesse privato all'accessibilità) con l'onere di dimostrare l'assenza di soluzioni alternative meno impattanti che grava esclusivamente su chi richiede la deroga, non sull'amministrazione.

Il divieto di modifica dei prospetti nelle zone classificate come T1 (c.d. Città storica da tutelare e valorizzare - Parte antica e Parte moderna) discende da una scelta pianificatoria comunale oggettiva e codificata nelle NTA (art. 32 e 48) del vigente Regolamento Urbanistico definitivamente approvato a marzo 2021, cui lo scrivente deve obbligatoriamente attenersi, e non da una valutazione estetica discrezionale dello scrivente.

IL DIRIGENTE

Ing. Giuseppe GAUDIANO



GIUSEPPE
GAUDIANO
31.08.2026
09:50:26
GMT+02:00